

Legge regionale 17 agosto 2009, n. 28

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(BUR n. 15 del 17 agosto 2009, supplemento straordinario n. 1 del 24 agosto 2009)

TITOLO II

Albo regionale delle cooperative sociali

Art. 6

(Albo regionale)

1. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 3, ed in linea con quanto già previsto dalla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della regione quale aggregazione delle sezioni provinciali dello stesso.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.
3. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 2;
 - b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 2;
 - c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore a quanto prevista dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.
4. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, l'iscrizione nell'albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'articolo 114 del T.U. approvato con D.P.R. 9/10/1990 n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 117 del medesimo T.U.
6. L'iscrizione all'albo di cui al D.M. 23/06/04, tenuto presso le Camere di Commercio, non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.
7. Il Dipartimento Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali redige annualmente, entro il mese di marzo, l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo nell'anno precedente. L'albo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso alla Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge.